## **REPUBBLICA ITALIANA MARINA MILITARE** STAZIONE AEROMOBILI M.M. 74023 GROTTAGLIE (TA) **Codice Fiscale 80021830734** ATTO NEGOZIALE n. <u>17</u> del <u>09/06/2025</u> per la fornitura di salvagenti e corpetti porta piastre di costruzione SECURMAR in dotazione agli equipaggi degli elicotteri della Marina Militare. Codice CIG. B6DD2236A7. PREMESSO CHE - Con il foglio protocollo M\_D MSTAT RG25 0032412 del 10/04/2025 di MARISTAT, veniva disposto l'avvio dell'iter tecnico amministrativo, al fine di consentire l'acquisizione dei materiali in epigrafe; Il Comandante della Stazione Aeromobili di Grottaglie, con l'Atto Autorizzativo n. 397 del 14/05/2025, ha autorizzato il dipendente Servizio Amministrativo a effettuare gli atti di propria competenza per la fornitura in parola, a mezzo indagine di mercato, nell'osservanza delle prescrizioni normative di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023; Il Servizio Amministrativo di questo Comando, a mezzo del portale elettronico dal sito www.acquistinretepa.it, con la R.d.O. n. 5361081 del 14/05/2025, dava formale avvio alla fase endoprocedimentale della richiesta di offerta, dando una scadenza ultima per la presentazione dell'offerta in data 23/05/2025 alle ore 09:30; dedicata Commissione, nominata con Atto Dispositivo n. 304 del 16/04/2025 del Comandante di questa Stazione Appaltante, con la

relazione tecnico economica del 27/05/2025, esaminata l'offerta	
pervenuta, riteneva effettivamente giusta, congrua e accettabile per	
l'Amministrazione Marina Militare l'offerta pari a Euro 147.240,00	
 (centoquarantasettemiladuecentoquaranta/00) I.V.A. esente ai sensi degli	
 articoli 8-8 bis del D.P.R. 633/72 presentata dalla Ditta;	
 SIA NOTO	
 che, per far constatare quanto sopra e procedere alla stipula del presente Atto:	
TRA	
 Il Capitano di Corvetta Commissario Roberta VALLONI, Capo Servizio	
Amministrativo, stipulante in nome e per conto dell'Amministrazione Difesa;	
E	
la Ditta ABL S.r.l., d'ora in poi per brevità denominata semplicemente	
"Ditta", con sede legale in Roma, Via Francesco d'Ovidio n. 2 con P.I.	
 04494751003, regolarmente rappresentata dal Signor Leonardo DENARO,	
 nato a Napoli (NA) il 01/01/1945, nella sua qualità di Amministratore Unico	
 e identificato con documento di riconoscimento C.I. n. CA50196AF,	
 rilasciata in data 16/05/2017 dal Comune di Roma - si conviene e si stipula	
quanto segue, considerando che la premessa narrativa forma parte integrante	
della presente Atto Negoziale.	
ARTICOLO 1	
 (Oggetto)	
La Ditta si impegna, nella più ampia e valida forma legale, ad eseguire la	
 fornitura di salvagenti e corpetti porta piastre di costruzione SECURMAR. Il	
 materiale da fornire è riportato in Allegato A al presente Atto.	
ARTICOLO 2	

 (Termine di esecuzione)	
 La Ditta dovrà consegnare i sopracitati articoli, relativamente agli items n. 1-	
2-3-4 del citato allegato, entro e non oltre 20 (venti) giorni solari a partire	
dalla data di sottoscrizione del presente Atto. Per gli items n. 5-6-7-8 si	
 considera come data ultima di consegna il giorno 15/11/2025.	
 ARTICOLO 3	
 (Verifica di Conformità/collaudo)	
 1. La verifica di conformità della fornitura oggetto del presente Atto	
 Negoziale, sarà eseguita da una apposita Commissione, o da singoli organi	
 di verifica, nominate/i dall'A.D. presso questo Comando.	
 2. Detto organismo di verifica, sulla base delle prove ed accertamenti	
 effettuati, proporrà a questa Stazione Appaltante, con apposito verbale,	
 l'accettazione o meno delle prestazioni sottoposte a verifica.	
3. I componenti che non superino la verifica di conformità saranno	
considerati rifiutati; dell'eventuale rifiuto sarà data immediata	
comunicazione alla Ditta.	
ARTICOLO 4	
(Consegna)	
La fornitura oggetto del presente Atto Negoziale dovrà essere consegnata	
presso l'ufficio ricezioni/spedizioni di Maristaer Grottaglie, S.S. 7 Appia -	
Km 671 - Grottaglie (TA) a cura, rischio e spese della Ditta contraente.	
ARTICOLO 5	
(Imballaggio, identificazione ed etichettatura)	
I materiali dovranno essere singolarmente protetti con imballaggio standard	
atto a garantire la inalterabilità nel tempo delle caratteristiche funzionali e	
3	
$_{\perp}$	1

concentine il trespente conge moniceli di depressiomenti Sveli imbellacci	
consentire il trasporto senza pericoli di danneggiamenti. Sugli imballaggi	
dovranno essere trascritte in maniera indelebile, tutte le indicazioni atte a	
individuarne il contenuto. Dette indicazioni sono le seguenti:	
- numero e data del presente Atto Negoziale, nonché della R.d.O.;	
- anno di imballaggio;	
- denominazione per esteso del materiale e sue caratteristiche	
essenziali, N.U.C. e P.N.;	
- eventuali precauzioni nello stoccaggio, nel maneggio e nel	
funzionamento;	
- data di scadenza della garanzia.	
Per completezza di informazioni, si rammenta che ogni singolo articolo,	
dovrà essere internamente etichettato secondo le indicazioni di cui alle	
Specifiche Tecniche poste in gara, già sottoscritte da codesto Operatore	
Economico.	
ARTICOLO 6	
(Garanzia)	
L'A.D. potrà esigere che i materiali evidentemente difettosi alla consegna o	
non conformi all'ordinativo vengano sostituiti entro il termine di 60	
(sessanta) giorni dalla data di comunicazione alla Ditta dei difetti riscontrati.	
La Ditta, in accordo con l'A.D., potrà sostituire i componenti non conformi	
senza costi aggiuntivi alcuni. L'A.D. dovrà comunicare per iscritto alla Ditta i	
difetti eventualmente riscontrati entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla	
constatazione degli stessi.	
ARTICOLO 7	
(Condizioni generali)	

L'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto è regolata dalle seguenti	
norme:	
- Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("Codice Appalti");	
- R.U.G.A.D. (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero	
della Difesa in materia di lavori, servizi e fornitura) per le provviste delle	
Forze Armate approvate con D.P.R. n. 236 in data 15 novembre 2012;	
- Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49	
"Regolamento per la disciplina delle attività del Ministero della difesa in	
materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma	
1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della	
direttiva 2009/81/CE.".	
ARTICOLO 8	
(Subappalto/Subforniture)	
(Subappalto/Subforniture)  Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale	
Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale	
Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di	
Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di cui all'art. 97 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Eventuali	
Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di cui all'art. 97 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Eventuali subforniture dovranno essere limitate all'acquisizione di prodotti destinati ad	
Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di cui all'art. 97 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Eventuali subforniture dovranno essere limitate all'acquisizione di prodotti destinati ad essere incorporati nella riparazione dei componenti. In caso di	
Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di cui all'art. 97 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Eventuali subforniture dovranno essere limitate all'acquisizione di prodotti destinati ad essere incorporati nella riparazione dei componenti. In caso di inadempimento si applicherà il comma 4 dell'art. 97 del D.P.R. nr. 236 del	
Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di cui all'art. 97 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Eventuali subforniture dovranno essere limitate all'acquisizione di prodotti destinati ad essere incorporati nella riparazione dei componenti. In caso di inadempimento si applicherà il comma 4 dell'art. 97 del D.P.R. nr. 236 del 15/11/2012. Resta comunque inteso e concordato che l'unica responsabile nei	
Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di cui all'art. 97 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Eventuali subforniture dovranno essere limitate all'acquisizione di prodotti destinati ad essere incorporati nella riparazione dei componenti. In caso di inadempimento si applicherà il comma 4 dell'art. 97 del D.P.R. nr. 236 del 15/11/2012. Resta comunque inteso e concordato che l'unica responsabile nei confronti dell'A.D. rimane sempre e solo la Ditta che risponderà pienamente	
Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di cui all'art. 97 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Eventuali subforniture dovranno essere limitate all'acquisizione di prodotti destinati ad essere incorporati nella riparazione dei componenti. In caso di inadempimento si applicherà il comma 4 dell'art. 97 del D.P.R. nr. 236 del 15/11/2012. Resta comunque inteso e concordato che l'unica responsabile nei confronti dell'A.D. rimane sempre e solo la Ditta che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli	
Non è ammesso il subappalto. La fornitura di cui al presente Atto Negoziale dovrà essere eseguita esclusivamente dalla Ditta, fatte salve le previsioni di cui all'art. 97 commi 2 e 3 del D.P.R. n. 236 del 15/11/2012. Eventuali subforniture dovranno essere limitate all'acquisizione di prodotti destinati ad essere incorporati nella riparazione dei componenti. In caso di inadempimento si applicherà il comma 4 dell'art. 97 del D.P.R. nr. 236 del 15/11/2012. Resta comunque inteso e concordato che l'unica responsabile nei confronti dell'A.D. rimane sempre e solo la Ditta che risponderà pienamente e direttamente della regolare esecuzione e del preciso adempimento di tutti gli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto negoziale.	

Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni contrattuali, saranno	
applicate le penalità previste dal D.P.R. 15 Novembre 2012 n. 236. In caso di	
inadempimento ai patti ed agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione	
assegna al contraente inadempiente un termine non inferiore a 10 (dieci)	
giorni per presentare le proprie giustificazioni. Decorso inutilmente il	
predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano	
ritenute soddisfacenti, l'Amministrazione, valutata la gravità	
dell'inadempimento, ha facoltà di:	
- dichiarare risolto l'atto;	
- lasciar continuare l'esecuzione della fornitura attivando le procedure	
previste dal DPR 15 Novembre 2012 n. 236, applicando le relative	
penalità fino al raggiungimento della percentuale massima del 10%	
(diecipercento) dell'importo contrattuale netto.	
ARTICOLO 10	
(Valore dell'atto)	
 Al presente Atto Negoziale viene attribuito il valore complessivo di	
145.767,60 (centoquarantacinquemilasettecentosessantasette/60) I.V.A.	
 esente e in considerazione dell'esonero dal deposito cauzionale chiesto da	
codesta Ditta a titolo di garanzia definitiva per la regolare esecuzione.	
Le parti convengono che la Ditta è esonerata dal costituire deposito	
cauzionale a garanzia delle corretta e regolare esecuzione, rimanendo	
obbligata, pertanto, a riconoscere un miglioramento del prezzo offerto per	
una quota pari all'1% di esso di € 1.472,40 (millequattrocentosettantadue/40),	
ai sensi del R.D. n. 827/1924 come di seguito riepilogato:	
Totale Offerta €. <b>147.240,00</b>	

Esonero deposito cauzionale (1%)	€.	1.472,40 (-)	
Totale imponibile	€.	145.767,60	
I.V.A. esente (n. esenzione 42 in data 03.06.2	<u> 2025)</u>		
Totale Generale	€.	145.767,60	
I prezzi di cui al presente Atto Negoziale non	n sono sogget	ti a revisione. Ai	
sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1469 del (	Codice Civile	e, il presente Atto	
Negoziale è aleatorio per volontà delle	parti le	quali rinunciano	
esplicitamente all'applicazione degli Artt. 1467	•	•	
ARTICOLO 11			
(Fatturazione)			
In applicazione del Decreto n. 55 del 3	aprile 201	3 del Ministero	
dell'Economia e delle Finanze, recante "regolar			
trasmissione e ricevimento della fattura e			
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art.		**	
Legge 24 dicembre 2007, n. 244" e della Cir			
Generale dello Stato del 4 novembre 2013.			
Univoco Ufficio assegnato alla Stazione Aero	•		
(MARISTAER) Ufficio Acquisti che deve			
-	essere utiliz	zzato ili sede di	
emissione della fattura è <u>5QWXUD</u> .			
ARTICOLO 12			
(Oneri fiscali ed ammin	•		
È fatto obbligo alla Ditta di pagare tutti gli			
presente atto, comprese i bolli e l'imposta di re	egistro eventu	almente dovuti in	
caso d'uso.			
ARTICOLO 13	3		

(Modalità di pagamento)	
I pagamenti, detratte le eventuali penalità di cui la Ditta si sia resa passibile,	
verranno effettuati dal Servizio Amministrativo di questo Comando su	
emissione di regolare fattura con i fondi pervenuti sul Capitolo di Bilancio	
7425/1 per l'E.F. 2025.	
La Ditta, giusta Tracciabilità dei Flussi Finanziari rilasciata in sede di gara,	
 chiede che il pagamento sia effettuato con accreditamento su uno dei seguenti	
conti dedicati in via eslusiva:	
- ISTITUTO: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA (Filiale	
Aprilia 141) - C/C IBAN: IT 07 M083 2773 9200 0000 0005 897;	
Estremi identificativi delegati ad operare su tutti i conti sopra elencati sono:	
- Nome e Cognome: Leonardo DENARO in qualità di Amministratore	
Unico, nato a Napoli (NA) il 01/01/1945, residente a Roma in Via	
Francesco d'Ovidio n. 2, Cod. Fiscale: DNRLRD45A01F839J;	
Viene concordato che i pagamenti saranno effettuati in unica soluzione entro	
 il termine massimo di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data della verifica di	
conformità della fornitura ovvero, se successiva, dalla data di presentazione	
della fattura ed in ogni caso successivamente all'accreditamento dei pertinenti	
fondi delle anticipazioni in contabilità ordinaria di questo Comando, purché	
entro tale termine temporale sia pervenuto a questo Comando il D.U.R.C.	
(Documento Unico di Regolarità Contributiva) attestante la regolarità	
 contributiva della Ditta, questo Comando, al riguardo, provvederà alla	
 richiesta telematica di rilascio DURC.	
 La Ditta si impegna altresì al fine della tracciabilità dei flussi finanziari e a	
 pena di nullità del presente Atto ad assumere gli obblighi previsti dell'Art. 3	
8	

comma 8 della legge nr. 136 del 13/08/2010, anche a valersi su eventuali	
subappaltatori impegnandosi ad informare contestulamente questo Comando	
e la prefettura –Ufficio Territoriale del Governo competente.	
La Ditta dichiara di esonerare L'Amministrazione Difesa da ogni	
responsabilità per i pagamenti eseguiti nel modo sopraindicato	
ARTICOLO 14	
(Tutela dei lavoratori)	
La Ditta si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi, di legge e di contratto,	
relativi alla prestazione di lavoro ed alla tutela dei lavoratori. La Ditta si	
obbliga inoltre a praticare verso i dipendenti lavoratori condizioni normative	
e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di	
categoria. Resta convenuto che se, durante l'esecuzione della fornitura e	
comunque prima dell'emissione del mandato di pagamento, la Ditta venisse	
denunciata dal competente Ispettorato del Lavoro per inadempienza dei	
predetti obblighi, l'Amministrazione sospenderà i pagamenti, fino alla	
concorrenza del 20% (ventipercento) del loro importo complessivo.	
L'aliquota delle somme, come sopra trattenute, sarà corrisposta alla Ditta	
soltanto dietro autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro che ha fatto la	
denuncia né la Ditta stessa potrà avanzare eccezioni o pretese di sorta, a	
qualsiasi titolo, per ritardato pagamento.	
ARTICOLO 15	
(Controversie)	
Le parti convengono che per eventuali controversie per l'esecuzione del	
presente A.N., ove non sia possibile un bonario componimento, si faccia	
ricorso al giudice ordinario. Per tali controversie sarà competente il foro di	

Taranto.	
ARTICOLO 16	
(Norme di Sicurezza)	
Non si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I. poiché le aree in cui	
avverrano le prestazioni sono di esclusiva competenza della Ditta appaltatrice	
o, comunque, sottratte alla disponibilità giuridica della committente Marina	
Militare Italiana non sussistendo, pertanto, interferenze tra le attività delle	
parti. La valutazione dei rischi potrà essere aggiornata dal committente in caso se	
ne ravvedesse la necessità.	
ARTICOLO 17	
(Tutela del segreto militare)	
E' fatto divieto alla Ditta, che nel prendere atto a tutti gli effetti, ed in	
particolare a quelli delle leggi penali e delle norme sulla tutela del segreto	
militare, di diffondere con qualsiasi mezzo notizie e dati di cui venissero	
comunque a conoscenza nel corso dei rapporti con l'A.D L'assuntore è	
pertanto tenuto ad adottare nell'ambito della sua organizzazione le opportune	
disposizioni e le necessarie cautele affinchè il divieto sia scrupolosamente	
osservato e fatto osservare dai propri dipendenti.	
ARTICOLO 18	
(Codice di comportamento dei dipendenti pubblici)	
L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori	
operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di	
cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR	
n. 62 del 16 aprile 2013 che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di	
sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al	
10	

presente atto, parte integrante e sostanziale del contratto; la violazione degli	
obblighi di condotta derivanti dal citato Codice comporterà la risoluzione di	
diritto del presente contratto senza che l'appaltatore possa avanzare eccezioni	
di sorta. All'atto di sottoscrizione del contratto viene consegnata	
all'appaltatore copia informatica del Codice di comportamento dei dipendenti	
pubblici approvato con DPR n. 62 del 16 aprile 2013.	
ARTICOLO 19	
(Patto d'integrità)	
Le parti, in osservanza di quanto disposto dalla Legge 6 novembre 2012 nr.	
190 "patto di integrità", hanno provveduto alla compilazione e sottoscrizione	
dell'apposito format in ogni sua parte rispettando gli impegni anticorruzione	
contenuti nel patto, pena la non validità del presente atto. Il format, pur non	
allegato al presente atto, ne forma parte integrante.	
ARTICOLO 20	
(Domicilio legale)	
Per l'esecuzione del presente Atto e per ogni altro effetto di legge, la Ditta	
elegge domicilio legale in Roma, via Francesco d'Ovidio n. 2 – 00137 –	
P.E.C. ablsrl@pec.ablsrl.com, ove potranno esserle notificati tutti gli atti di	
qualunque natura che dovessero derivare dal presente rapporto. La Ditta è	
tenuta a comunicare all'Ente ogni variazione del domicilio legale indicato nel	
presente atto. In mancanza della predetta comunicazione saranno a carico	
della Ditta stessa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo	
recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti	
dall'eventuale ritardo nell'esecuzione della presente commessa.	
ARTICOLO 21	

	(Conclusioni)		
	Il presente atto negoziale consta di n.	12 (dodici) pagine interamente scritte,	
	compresa la presente e nr 1 Allegato.		
	Fatto, letto e sottoscritto alla data in ep	pigrafe.	
	Per la Ditta:	Per l'Amministrazione Difesa:	
	L'Amministratore Unico	Il Capo Servizio Amministrativo	
	Sig. Leonardo DENARO	C.C. Roberta VALLONI	
	Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.	Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.	
-			
	1	12	